



## **GIUNTA CAMERALE**

**Verbale n.13 della seduta del 17 dicembre 2021**

**Delibera n.102: Revisione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.20 del decreto legislativo n.175, del 19 agosto 2016, e s.m.i.- Provvedimenti relativi.**

**Presenti:**

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| CIANFROCCA LUCIANO   | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| D'AMICO GUIDO        | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| DI CECCA SALVATORE   | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| MARINI PAOLO         | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| PEDUTO COSIMO        | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |
| PROIA GIOVANNI       | si <input type="checkbox"/>            | no <input checked="" type="checkbox"/> |
| SCAPPATICCI CRISTINA | si <input checked="" type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/>            |

**Presidente:** dott. Giovanni Acampora

**Segretario:** avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale, assistito dal Vice Segretario Generale Vicario, dott. Domenico Spagnoli, e coadiuvato dal funzionario camerale dott. Dario Fiore  
Pareri favorevoli del dott. Erasmo Di Russo, Dirigente dell'Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo, in ordine alla regolarità contabile e dell'avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale, sia sotto il profilo tecnico che della legittimità

---

Su invito del Presidente, il Segretario Generale riferisce.

Ai sensi del vigente art. 2, comma 4, della Legge 580/1993 e s.m.i., è confermato che “per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.”

In materia di partecipazioni pubbliche, viene in rilievo il D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) e s.m.i., emanato in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015 n.124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), il quale oltre a riassumere in un quadro organico le disposizioni in materia già vigenti, contiene anche disposizioni volte alla razionalizzazione del fenomeno della partecipazione pubblica, con l'obiettivo di assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al contenimento della spesa pubblica.



## Riunione della Giunta Camerale del 17 dicembre 2021 - delibera n.102

---

Il T.U.S.P., entrato in vigore il 23/9/2016, ha previsto all'art. 24 per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, tra cui le Camere di Commercio, l'obbligo di effettuare con provvedimento motivato una prima ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del suddetto decreto individuando le società da alienare secondo le indicazioni e i criteri stabiliti nel decreto stesso. Ha poi previsto all'art. 20, commi 1 e 2, l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il piano di riassetto deve essere adottato nel caso rilevino determinate condizioni, quali:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

La revisione periodica con l'eventuale adozione del piano di razionalizzazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano stesso, evidenziando i risultati conseguiti, da trasmettere alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. n.175/2016 istituita presso il MEF, come indicato dal TUSP all'articolo 15, e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente.

Con delibera della Giunta Camerale n.24, del 18 dicembre 2020, è stato approvato il primo piano di revisione periodica delle partecipazioni e il relativo piano di razionalizzazione, prendendo atto dello stato di attuazione delle misure di razionalizzazione approvate dalle preesistenti Camere di Frosinone e di Latina.

Anche quest'anno in applicazione del citato art.20 del D.Lgs. n.175/2016, l'Ente è tenuto ad eseguire un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate con l'eventuale adozione di un piano di razionalizzazione e, ai sensi del comma 4, del medesimo articolo, è altresì tenuto ad



## Riunione della Giunta Camerale del 17 dicembre 2021 - delibera n.102

---

approvare una relazione sull'attuazione del piano adottato l'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti.

Le partecipazioni oggetto di revisione sono le società partecipate alla data del 31/12/2020 dalla Camera di Commercio (società in cui il nuovo ente è subentrato a seguito della sua costituzione avvenuta il 7 ottobre 2020 e precedentemente già possedute dalle preesistenti Camere di Commercio di Frosinone e di Latina), incluse quelle non più detenute alla data di adozione del presente provvedimento, per le quali, non sarà ovviamente effettuata l'analisi conclusiva finalizzata all'eventuale adozione di misure di intervento o revisione. Le società oggetto di analisi sono le seguenti:

### Partecipazioni dirette:

1. Compagnia dei Lepini S.c.p.a.;
2. Cat Latina Confcommercio S.c.a.r.l.;
3. MOF S.p.a. società consortile;
4. Palmer S.c.a.r.l.;
5. SLM Società Logistica Merci S.p.a. in liquidazione;
6. Seci S.c.r.l. in liquidazione;
7. Step S.r.l. con socio unico in liquidazione;
8. Pro.Svi. S.r.l. in liquidazione/fallimento;
9. Aeroporto di Frosinone S.p.a. in liquidazione;
10. Società Interportuale di Frosinone S.p.a. in liquidazione/fallimento;
11. Infocamere S.c.p.a. (in house);
12. Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. (in house);
13. IC Outsourcing S.c.r.l. (in house);
14. Si.Camera S.c.a.r.l. (in house);
15. Isnart S.c.p.a. (in house);
16. TecnoServiceCamere S.c.p.a. (in house);
17. Retecamere S.c.r.l. in liquidazione.

### Partecipazioni indirette

1. Seci S.c.r.l. in liquidazione;
2. Digitalog S.p.a. (ex Uirnet S.p.a);
3. Unimercaforum S.r.l.;
4. Aries S.c.r.l.;
5. IC Outsourcing S.c.r.l.;
6. I.TER S.c.r.l.;
7. Ecocerved S.c.a.r.l.;



## Riunione della Giunta Camerale del 17 dicembre 2021 - delibera n.102

---

8. Iconto S.r.l.;
9. Retecamere S.c.r.l. in liquidazione;
10. Si.Camera S.c.a.r.l.;
11. Infocamere S.c.p.a.;
12. BCC Roma.

I documenti allegati sono stati predisposti tenendo conto delle linee guida “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche” pubblicate sul sito del Dipartimento del tesoro e la metodologia seguita per la ricognizione si è basata sulla puntuale applicazione di quanto previsto dal T.U.S.P.

E' stato verificato, quindi, in via prioritaria che le partecipazioni non rientrino nelle previsioni contenute nell'art. 26, relativo ai casi di società escluse dall'ambito soggettivo del Testo Unico e che le stesse ai sensi dell'art.3 rientrino, invece, tra le società in cui è ammessa la partecipazione pubblica. Secondo il TUSP la Camera può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, co. 2, del TUSP:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (o allo svolgimento delle loro funzioni), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016;

- ovvero, secondo il comma 3, “al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

- nelle società “in house providing”, come precisato al comma 4, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di



## Riunione della Giunta Camerale del 17 dicembre 2021 - delibera n.102

---

capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Con riguardo alle società in house del sistema camerale si ricorda che è stato attribuito ad Unioncamere Nazionale il compito di provvedere agli adempimenti necessari all'iscrizione nell'elenco ANAC, di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a cui risultano iscritte le seguenti società: Si Camera Scrl, Uniontrasporti, IC Outsourcing Scrl, Tecnoservicecamere Scpa, Ecocerved, Infocamere Scpa, Borsa Merci Telematica Italiana, Isnart, Dintec, Digicamere, Consorzio Camerale per il credito e la finanza, Agenzia Italiana per l'Internazionalizzazione – Promos Italia (nota Unioncamere del 26/11/2019 prot.n. 28030).

Relativamente alle partecipazioni indirette sono oggetto di ricognizione le società detenute dall'Ente per il tramite di una società/organismo soggetto a controllo singolo o congiunto da parte di più pubbliche amministrazioni.

Devono essere quindi oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo.

Si è tenuto conto, altresì, dell'introduzione del comma 5 ter nell'ambito dell'art.24 del TUSP operata per il tramite del comma 3 bis dell'art. 16 del DL 73/2012 conv.con L. 106/2011, che estende a tutto il 2022 la deroga all'obbligo di dismissione delle partecipate dichiarate alienabili a seguito della revisione straordinaria condotta nel 2017, a condizione che tali partecipate abbiano conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019.



## Riunione della Giunta Camerale del 17 dicembre 2021 - delibera n.102

---

Secondo quanto precisato nell'art. 1, comma 2, del predetto T.U.S.P. le disposizioni in esso contenute devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Sono state valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Pertanto è:

- da prendere atto dell'esito della ricognizione effettuata sulle società partecipate al 31/12/2020 che tiene conto ed osserva le informazioni afferenti l'anagrafica delle società stesse, i dati di bilancio, la quota di partecipazione e il tipo di controllo esercitato, nonché dati ed informazioni rilevanti ai fini delle eventuali misure di razionalizzazione da adottare;
- da approvare, sulla scorta degli elementi acquisiti e dell'istruttoria definita dagli uffici preposti, il piano di revisione periodica delle partecipazioni e il relativo piano di razionalizzazione, prendendo atto dello stato di attuazione delle misure di razionalizzazione approvate con la delibera di Giunta n.24 del 18/12/2020.

Il provvedimento di ricognizione dovrà essere inviato alla sezione della Corte dei Conti competente, nonché alla struttura di monitoraggio, cui all'art. 15 del medesimo T.U., secondo le previste modalità.

Al termine,

### **LA GIUNTA CAMERALE**

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n.580 e s.m.i. (Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato) ed in particolare, l'art. 2, comma 4, che così recita: "Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, dandone comunicazione al Ministro dello sviluppo economico";

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", attuativo della delega di cui all'art. 18 della Legge 124/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", integrato e corretto dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100;

Preso atto di quanto disposto dall'art.20 del citato D.Lgs. n.175/2016, in tema di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;



## Riunione della Giunta Camerale del 17 dicembre 2021 - delibera n.102

---

Richiamata la delibera della Giunta Camerale n.24, del 18/12/2020, con la quali l'Ente camerale ha approvato la revisione/razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute alla data del 31 dicembre 2019, nonché lo stato di attuazione delle relative misure di razionalizzazione;

Tenuto conto delle Linee Guida "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione a censimento delle partecipazioni" diffuse dal MEF, d'intesa con la Corte dei Conti;

Visto l'esito dell'istruttoria svolta dai competenti uffici, di cui alle schede allegate, che raccolgono, per ciascuna partecipazione posseduta, i dati rilevati al 31 dicembre 2020 necessari all'analisi dell'assetto complessivo delle partecipate;

Tenuto conto che, alla luce dei precedenti piani di razionalizzazione adottati dalle preesistenti Camere di Commercio in adempimento alle normative vigenti, per alcune partecipazioni risultano già avviate misure di razionalizzazione i cui iter non si sono ancora conclusi, e per le stesse verrà semplicemente dato atto nel Piano di revisione;

Esaminato e condiviso il piano di revisione periodica predisposto dai competenti uffici, come da allegato al presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale, quale atto della ricognizione e dei relativi esiti da parte della Giunta camerale;

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Dirigente dell'Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo in ordine alla regolarità contabile e dal Segretario Generale sia sotto il profilo tecnico che della legittimità;

All'unanimità, con voti espressi per appello nominale,

### **DELIBERA**

-di approvare il Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente e le misure di razionalizzazione, ai sensi dell'art.20, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 e s.m.i., di cui all'allegato 1) e la Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione adottate con delibera della Giunta Camerale n.24, del 18/12/2020, ai sensi dell'art. 20 comma 4, del citato decreto di cui all'allegato 2), allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

-di dare mandato al Presidente, in qualità di legale rappresentante, e alla dirigenza dell'Ente, di attivare le procedure relative e conseguenti agli esiti della ricognizione/razionalizzazione effettuata;

-di disporre che il presente provvedimento sia inviato alla competente sezione della Corte dei Conti ai sensi dell'art.5, comma 4, del D.Lgs. n.175/2016, al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art.2, comma 4, della legge n.580/1993 e s.m.i., nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art.15 del medesimo D.Lgs. n.175/2016, attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro.



**Riunione della Giunta Camerale del 17 dicembre 2021 - delibera n.102**

---

Il presente atto è pubblicato integralmente all'Albo camerale ai sensi dell'art.32 della Legge n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.

---

**Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.**

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(avv. P. Viscusi)

**IL PRESIDENTE**  
(dott. G. Acampora)